

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente lo stanziamento di crediti suppletori per la sistemazione
degli alpi di Pesciüm, della Valle Luzzone, Bresciana e Santa Maria

(del 18 novembre 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Nell'ambito dell'azione di miglioramento alpestre attualmente in corso sono stati messi in cantiere, fra altre, una volta ottenuto il sussidiamento cantonale e federale, le sistemazioni degli alpi Pesciüm del Patriziato di Airolò, della Val Luzzone e di Bresciana del Patriziato di Aquila e di Santa Maria del Patriziato di Camignolo.

Queste opere sono ora compiute ed il loro consuntivo segna un piccolo sorpasso sul preventivo sussidiato dovuto agli aumenti sui salari e sui materiali ed a qualche modesto lavoro imprevisto.

E' risaputo che per la loro stessa natura le miglitorie alpestri non possono venir eseguite d'una sol tratta ma devono forzosamente venir suddivise su due o più anni; l'altitudine limita infatti a cinque - sei mesi all'anno il tempo utile di lavoro (da giugno a ottobre/novembre).

Di conseguenza, dato il continuo rincaro della vita è praticamente impossibile concludere un lavoro senza incorrere nei sorpassi dovuti agli aumenti ufficiali sui salari e sui materiali. Da notare per altro che le difficoltà che si riscontrano nell'esecuzione di queste opere, rendono sempre più rari gli imprenditori che vi si interessano e che i prezzi offerti tendono sempre al rialzo.

Con ciò è difficile mantenere i costi nei limiti dei preventivi nonostante il riconosciuto impegno dell'Ufficio bonifiche e catasto.

Nella tabella che segue indichiamo le cifre relative ai preventivi, ai costi effettivi ed ai sorpassi.

<i>No.</i>	<i>Località - Alpe</i>	<i>Data sussidia- mento</i>	<i>Preventivo</i>	<i>%</i>	<i>Sussidio cantonale</i>	<i>Consun- tivo</i>	<i>Sorpasso effettivo ammesso</i>	<i>Ali- quota</i>	<i>Importo sussidio</i>
1.	Patriziato di Airolo Alpe Pescium	30.12.59	335.000,—	30	100.500,—	380.300,—	45.300,—	30	13.590,—
	Patriziato di Aquila								
2.	Alpi Val Luzzzone	14. 3.56 14. 7.60	291.500,— 33.000,— <u>324.500,—</u>	30	97.350,—	332.400,—	7.900,—	30	2.370,—
	Patriziato di Aquila								
3.	Bresciana II Periodo	14. 3.56	105.500,—	30	31.650,—	113.866,35	8.360,—	30	2.508,—
	Patriziato di Camignolo								
4.	Alpe Santa Maria	30.12.59	90.000,—	30	27.000,—	134.108,—	13.150,—	30	3.945,—

Ciò premesso, facciamo seguire le ragioni del sorpasso e le proposte relative agli importi da ammettere al sussidiamento, concordate con l'Ufficio federale delle bonifiche.

1. ALPE PESCIUM del Patriziato di Airolo

Con decreto legislativo del 30 dicembre 1959 avete approvato il progetto di sistemazione integrale di questo alpe che prevedeva lavori per un importo di preventivo di Fr. 335.000,—.

Su questa cifra veniva stanziato un sussidio cantonale del 30 % equivalente a Fr. 100.500,—.

L'Autorità federale approvava pure l'opera e stanziava con decisione 5 aprile 1960 un sussidio del 35 % pari a Fr. 117.250,—.

Il consuntivo finale dell'opera ammonta a Fr. 405.028,65, con una maggior spesa nei confronti del preventivo sussidiato di Fr. 70.028,65.

Concorsero all'aumento della spesa i seguenti fattori :

a) Aumenti sulle paghe orarie e sui materiali

Opere da capomastro	Fr. 27.296,85
Opere da carpentiere	Fr. 3.478,—
Opere da idraulico	Fr. 4.553,90
Opere da falegname	Fr. 1.261,20
Opere da fabbro-ramaio	Fr. 1.396,80
Opere da elettricista	Fr. 548,—
Opere eseguite dal Patriziato	Fr. 250,45
Totale	Fr. 38.785,20

Sono aumenti imprevedibili che l'ente esecutore deve forzatamente subire ed è quindi logico che gli stessi beneficino del sussidiamento.

b) Scavi

Nell'esecuzione dello scavo generale al corte « Cassina Nova » si constatò la presenza di un rilevante quantitativo di roccia friabile.

Fattore questo di natura imprevedibile causato anche dalla variante apportata all'ubicazione dei fabbricati, i quali vennero spostati leggermente dalla posizione inizialmente scelta e maggiormente incuneati nel terreno, per meglio proteggerli dal pericolo di eventuali valanghe.

Per lo sbancamento della roccia friabile si ebbe una maggior spesa di Fr. 3.326,25.

Il riepilogo delle spese suppletorie ammissibili è pertanto il seguente :

a) Aumenti salariali	Fr. 38.785,20
b) Scavo in roccia friabile	Fr. 3.326,25
	Fr. 42.111,45
Competenze tecniche ca. 7 %	Fr. 3.188,55
Totale	Fr. 45.300,—

Il sorpasso effettivo è di Fr. 70.028,65 mentre noi proponiamo di ammettere al sussidiamento i soli Fr. 45.300,—. La rimanenza di Fr. 24.728,65 sarà quindi a tutto carico del Patriziato di Airolo.

L'Autorità federale ha già dato, con lettera del 27 agosto 1964, il suo consenso al sussidiamento di questo sorpasso ; a nostra volta vi proponiamo di accordare un sussidio cantonale suppletorio del 30 % su Fr. 45.300,— pari ad un massimo di Fr. 13.590,—.

2. ALPI VAL LUZZONE del Patriziato di Aquila

Le opere di sistemazione integrale degli alpi della Valle Luzzone del Patriziato di Aquila, sono state sussidiate cantonalmente con decreti legislativi 14 marzo 1946 e 14 luglio 1960, che stanziavano un sussidio del 30 % su un preventivo totale riveduto di Fr. 324.500,—.

I lavori sono stati ultimati e collaudati ed il consuntivo finale ammontante a Fr. 343.851,35 segna un sorpasso di Fr. 19.351,35, dovuto in parte agli aumenti ufficiali sui salari e sui materiali, intervenuti durante il corso dei lavori ed in parte all'esecuzione di opere complete non sussidiabili volute dal Patriziato committente.

anni 1960/61

Fr. 3.410,60

anno 1962

Fr. 4.490,40

per un totale di

Fr. 7.901,—

E' su quest'importo che vi proponiamo di concedere un sussidio del 30 %, pari a Fr. 2.370,—.

Come premesso il totale della maggior spesa è di Fr. 19.351,35, per cui la differenza cioè di Fr. 11.451,35 resta a completo carico del Patriziato di Aquila.

L'Autorità federale con lettera 14 luglio 1965 si è pure dichiarata disposta ad approvare il sorpasso ed a proporre il rispettivo sussidiamento.

3. ALPE BRESCIANA del Patriziato di Aquila

La sistemazione dell'alpe Bresciana fu eseguita in due periodi distinti. Il primo risale al 1954 e il secondo al 1962.

Nel 1954 i lavori previsti che comprendevano l'esecuzione degli accessi all'alpe, vennero sussidiati con decreto legislativo 20 luglio 1953 che accordò un sussidio del 30 % su un preventivo di spesa di Fr. 26.000,—. La Confederazione, con decisione 12 agosto 1953, stanziò un sussidio del 40 % sullo stesso importo.

Le spese debitamente accertate ammontarono a Fr. 49.263,— con un maggior costo, nei confronti del preventivo sussidiato, di Fr. 23.263,—.

Concorsero al rincaro dell'opera, fattori imprevedibili dovuti a difficoltà tecniche e topografiche che l'Ufficio federale riconobbe giustificati e che si dichiarò disposto ad ammettere nel quadro dei lavori previsti per il secondo periodo, a condizione che il Cantone procedesse nello stesso modo.

Il progetto per le opere del secondo periodo, che prevedeva la costruzione di un ricovero per il bestiame con annesso lazzaretto, fossa concimaia, sentieri di pascolazione e opere di bonifica, venne approvato e sussidiato con decreto legislativo 14 marzo 1956 con il quale si accordò un sussidio del 30 % su un preventivo di Fr. 105.500,—.

In tale importo era incluso anche il sorpasso riconosciuto del primo periodo.

Per cause diverse i lavori del II periodo vennero iniziati solo nel 1962 e dalla data del sussidiamento a quella dell'esecuzione, si verificò un rincaro della spesa dovuto agli aumenti ufficiali sulla mano d'opera e sui salari.

A lavoro ultimato e collaudato, il consuntivo finale dell'opera risultò di franchi 113.866,35 con un sorpasso nei confronti del preventivo sussidiato di franchi 8.366,35.

Da notare che l'Ufficio federale delle bonifiche sussidiò da parte sua il preventivo riveduto delle opere del II periodo, il 27 luglio 1962, cioè sei anni dopo il sussidiamento cantonale.

Per tener conto di eventuali aumenti, il preventivo venne elevato a Fr. 126.500,— sul quale venne concesso il sussidio del 40 %.

Noi vi proponiamo di ammettere al sussidiamento suppletorio la maggior spesa di Fr. 8.360,— e di concedere su di essa un sussidio del 30 %, pari a Fr. 2.508,—.

4. ALPE SANTA MARIA del Patriziato di Camignolo

Con decreto legislativo 30 dicembre 1959 veniva approvato il progetto di miglioria integrale di detto alpe che prevedeva una spesa di Fr. 90.000,—.

Su quest'importo veniva stanziato un sussidio cantonale del 30 % pari a franchi 27.000,— ed un sussidio federale del 40 % pari a Fr. 36.000,—.

Il consuntivo dei lavori ammonta a Fr. 134.108,— con un sorpasso di franchi 44.108,—. Esso è dovuto a lavori non previsti nel progetto ed inerenti al miglioramento dei fabbricati, ad opere esterne di sistemazione, allacciamento alla forza elettrica ed agli aumenti ufficiali sulla mano d'opera e sui materiali.

Vi proponiamo comunque di ammettere al sussidiamento suppletorio il solo importo di Fr. 13.150,— già approvato con lettera del 27 ottobre 1965 dall'Ufficio federale delle bonifiche, causato da :

aumento sui salari	Fr. 4.150,—
differenze riscontrate in sede di appalto fra offerte e preventivo	Fr. 9.000,—
Totale	<u>Fr. 13.150,—</u>

La differenza ulteriore, cioè Fr. 30.958,—, rimane a completo carico del Patriziato di Camignolo.

Pertanto vi preghiamo di accordare un sussidio cantonale suppletorio del 30 % sul sorpasso di Fr. 13.150,— pari a Fr. 3.945,—.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
F. Ghisletta

p. o. Il Cancelliere :
Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un sussidio suppletorio
per la sistemazione dell'alpe Pesciüm del Patriziato di Airolo

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 18 novembre 1966 n. 1410 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — La spesa suppletoria riscontrata nella sistemazione dell'alpe Pesciüm del Patriziato di Airolo, dell'importo di Fr. 45.300,— è approvata.

Art. 2. — Al Patriziato di Airolo, è accordato un sussidio del 30 % sull'importo di Fr. 45.300,—, pari al massimo a Fr. 13.590,—.

Art. 3. — Il sussidio sarà iscritto alla voce 7.1103.31 (migliorie alpestri).

Art. 4. — Il citato Patriziato rimane vincolato anche per il sussidio suppletorio alle condizioni di sussidiamento stabilite con decreto legislativo del 30 dicembre 1959, che approvava il progetto delle opere.

Art. 5. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un sussidio suppletorio
per la sistemazione degli alpi della Valle Luzzone,
proprietà del Patriziato di Aquila

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 18 novembre 1966 n. 1410 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — La spesa suppletoria riscontrata nei lavori di sistemazione degli alpi della Val Luzzone del Patriziato di Aquila, dell'importo di Fr. 7.900,— è approvata.

Art. 2. — Al Patriziato di Aquila è accordato un sussidio del 30 % sull'importo di Fr. 7.900,— pari al massimo a Fr. 2.370,—.

Art. 3. — Il sussidio sarà iscritto alla voce 7.1103.31 (migliorie alpestri).

Art. 4. — Il citato Patriziato rimane vincolato anche per il sussidio suppletorio alle condizioni di sussidiamento stabilite con decreto legislativo del 30 dicembre 1959, che approvava il progetto delle opere.

Art. 5. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un sussidio suppletorio
per la sistemazione dell'alpe Bresciana, del Patriziato di Aquila

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 18 novembre 1966 n. 1410 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — La spesa suppletoria riscontrata nella sistemazione dell'alpe Bresciana del Patriziato di Aquila, dell'importo di Fr. 8.360,— è approvata.

Art. 2. — Al Patriziato di Aquila è accordato un sussidio del 30 % sull'importo di Fr. 8.360,— pari al massimo a Fr. 2.508,—.

Art. 3. — Il sussidio sarà iscritto alla voce 7.1103.31 (migliorie alpestri).

Art. 4. — Il citato Patriziato rimane vincolato anche per il sussidio suppletorio alle condizioni di sussidiamento stabilite con decreto legislativo del 30 dicembre 1959, che approvava il progetto delle opere.

Art. 5. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente lo stanziamento di un sussidio suppletorio
per la sistemazione dell'alpe Santa Maria del Patriziato di Camignolo

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 18 novembre 1966 n. 1410 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — La spesa suppletoria riscontrata nei lavori di sistemazione dell'alpe Santa Maria del Patriziato di Camignolo, dell'importo di Fr. 13.150,— è approvata.

Art. 2. — Al Patriziato di Camignolo è accordato un sussidio del 30 % sull'importo di Fr. 13.150,— pari al massimo a Fr. 3.945,—.

Art. 3. — Il sussidio sarà iscritto alla voce 7.1103.31 (migliorie alpestri).

Art. 4. — Il citato Patriziato rimane vincolato anche per il sussidio suppletorio alle condizioni di sussidiamento stabilite con decreto legislativo del 30 dicembre 1959, che approvava il progetto delle opere.

Art. 5. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.